

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Il Giudice dott. Cristiana Delfa ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 703 C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. 5693/2014 R.G. promossa

DA

nato in Nigeria il _____ e rappresentato e difeso dall'avv. Carla
Trommino;

parte ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – Questore della Provincia di Siracusa, in persona del
Ministro pro-tempore;

parte resistente

Il Giudice designato,
esaminati gli atti del procedimento iscritto e letto il ricorso proposto dal ricorrente che
chiede nel merito di accertare e dichiarare la nullità del decreto di respingimento Ct. A.
. _____ emesso dal Questore della Provincia di Siracusa in data 13.03.2014, e
comunque di statuirne l'annullamento, dichiarando altresì l'annullamento di ogni altro atto
presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato;
rilevato che il Ministero resistente si è costituito opponendosi alla domanda;
a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

Considerato: che _____, cittadino della Nigeria, privo di documenti identificativi, e di
permesso soggiorno, veniva rintracciato in mare dalla Marina Militare Italiana, e sbarcato il
ad Augusta dove gli veniva notificato il decreto di respingimento emesso dal Questore
della Provincia di Siracusa del 18.02.2014, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs
286/98 e succ. mod., e con il quale gli veniva ordinato di lasciare il territorio dello Stato
entro sette giorni dalla notifica del decreto stesso;
che, in primo luogo, va ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario in tal senso
essendosi pronunciate le sezioni unite della Corte di Cassazione con la decisione n.
15115 del 17 giugno 2013, con ampia e condivisibile motivazione volta a superare le



incertezze e i contrastanti pronunciamenti resi al riguardo sia da parte di giudici amministrativi sia di giudici ordinari;

che, sempre preliminarmente, va altresì ritenuta la competenza del Tribunale essendosi altresì ritenuto dalla Corte di non potersi “ applicare analogicamente, la speciale competenza del giudice di Pace prevista dall’art. 13 co. 8 del d.lgs 286 del 1998 per l’impugnazione dei provvedimenti di espulsione e dovendosi dare corso alla generale e residuale attribuzione di competenza di cui all’art. 9 c.p.c.”;

che, più in particolare, nella suindicata decisione si legge a sostegno della statuizione in favore della giurisdizione ordinaria in materia di respingimenti differiti che si deve *“mantenere ferma una coerenza di "sistema", darsi atto che il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo: l'atto è infatti correlato all'accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. a) e b)) ed all'accertamento negativo della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dalle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale nelle sue forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ovvero che impongono l'adozione di misure di protezione solo temporanea per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2 e art. 19, comma 1). E pertanto, in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario.*

Pare poi necessario aggiungere che il predetto accertamento negativo che costituisce requisito di legittimità del provvedimento di respingimento del questore, è diverso e indipendente dal procedimento di accertamento spettante alle commissioni territorialiLa appena formulata statuizione è del resto coerente con quanto questa Corte ha già avuto modo di rilevare, sia con riferimento alla situazione normativa vigente prima del 20 aprile 2005 (Cass. S.U. n. 19393 del 2009) sia con riguardo alla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.L. 30 n. 416 del 1989, art. 1 quater (convertito in legge n. 39 del 1990), introdotto dalla L. n. 189 del 2002, art. 32, comma 1, lett. b), (Cass. S.U. n. 11535 del 2009), e cioè l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria di tutte le controversie in materia di protezione internazionale, che comprendono le domande di tutela del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo,



aventi identica natura riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, che debbono essere riconosciuti allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato" (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1). E tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. , non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a tal potere potendo essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore, fermo il rispetto delle convenzioni vigenti, e in particolare dell'art. 3 CEDU (in tal senso anche Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009).

Le ragioni appena illustrate trovano peraltro conferma nella recente sentenza 23 febbraio 2012 della Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Hirsi Jamaa e altri c. Italia), che, nel dichiarare illegittimi i respingimenti, effettuati in mare, verso la Libia, per violazione, tra l'altro, dell'art. 3 CEDU, ha affermato che "le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni". E, in particolare che "l'Italia non è dispensata dal dovere di rispettare i propri obblighi derivanti dall'art. 3 della Convenzione per il fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di chiedere asilo o di esporre i rischi cui andavano incontro.. ";

che, dunque la spettanza al giudice ordinario della presente controversia si spiega in quanto “ *il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo*” ed ancora“ *in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione*”, poiché “*tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. , non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo.*”);

che, pertanto, quanto al giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione al respingimento, alla luce delle stesse indicazioni della Corte, questo non può che avere ad oggetto il riesame delle condizioni di legge del respingimento per come sopra riassunte dagli stessi giudici di legittimità e in definitiva la legittimità del provvedimento impugnato; che ciò detto in generale - e in disparte i profili di illegittimità costituzionale avanzati dalla difesa del ricorrente - quest'ultima ha tra l'altro eccepito l'illegittimità del provvedimento di respingimento per nullità e/o inesistenza giuridica, in quanto “ *la copia del decreto di respingimento opposto e il verbale di notifica, consegnate al ricorrente in data 18/02/2014,*



non contengono alcuna attestazione di conformità all'originale, mancando il timbro di conformità, il numero delle pagine ed il timbro di congiunzione"; che, in punto di diritto ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte, che in tema di requisiti di validità dell'atto espulsivo del Prefetto, che " è costante nel ritenere che sussiste il radicale vizio di nullità dell'espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non sottoscritta dal Prefetto ovvero non recante attestazione di conformità all'originale (Cass. Civ., sent. n. 17960/04 e n. 8427/04, nonché n. 28884/05. Per la giurisprudenza di merito, ex ceteris, cfr. Trib. Di Caserta, n. 190/06, Trib. di Pistoia del 17.02.2006, Giudice di Pace dell'Aquila Ord. 81/2012), assumendo che tale giurisprudenza, ancorché formatasi in tema di espulsioni, è applicabile *ratione materiae* anche ai respingimenti";

che in punto di fatto deve invero osservarsi che la copia del decreto de quo notificata all'opponente non risulta sottoscritta dal questore bensì, " D'Ordine del Questore", dal Dirigente Ufficio Immigrazione, ed è appena il caso di rilevare che il potere del questore espressamente previsto dal *D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. a) e b)*, che per come visto è destinato ad incidere su diritti fondamentali della persona, non può ritenersi delegabile ad altro funzionario dell'Ufficio, di tal che non può che rilevarsi la nullità, con conseguente pronuncia dichiarativa di invalidità del provvedimento opposto;

che ogni altro profilo di illegittimità fatto valere con il presente ricorso non può che rimanere assorbito in ragione di tale pronuncia, come pure ogni questione di illegittimità costituzionale sollevata in quanto, in concreto, comunque non rilevante ai fini della decisione della presente controversia;

che le spese di lite debbano seguire la soccombenza;

P.T.M.

dichiara la nullità del decreto di respingimento citato in premessa emesso nei confronti del ricorrente;

condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite nei confronti del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 890,00, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA.

Catania, 12.6.2016

Il Giudice

dott.sa Cristiana Delfa

